



Regione Lombardia

DECRETO N. 9271

Del 05/11/2015

Identificativo Atto n. 887

DIREZIONE GENERALE AMBIENTE, ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Oggetto

RIESAME DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (IPPC) GIÀ RILASCIATA CON D.D.S. 12733 DEL 29/10/2007 ALLA DITTA ACCAM S.P.A., CON SEDE LEGALE ED IMPIANTO A BUSTO ARSIZIO (VA) – STRADA COMUNALE PER ARCONATE 121, AI SENSI DEL D. LGS. 3 APRILE 2006, N. 152, ALLEGATO VIII ALLA PARTE SECONDA, PUNTO 5.2

L'atto si compone di _____ pagine

di cui _____ pagine di allegati

parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA U.O. VALUTAZIONE E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

VISTI:

- la l. 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche”;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n.152, recante “Norme in materia ambientale”;
- la l.r. 11 dicembre 2006, n. 24 recante “Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente”;
- il d. m. Ambiente 29 gennaio 2007 recante “Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti”;
- la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 46 recante “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;
- il D.L. 12/09/2014, n. 133 “Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”, che all'art. 35 ha disposto che le Autorità competenti:
 - adeguino le A.I.A. degli impianti di trattamento dei rifiuti autorizzandoli a saturazione del loro carico termico;
 - indichino le priorità di trattamento dei rifiuti indicate nel comma 5;
 - verifichino la sussistenza dei requisiti per la qualifica del termovalorizzatore come impianto di recupero energetico.
- la Legge 11 novembre 2014, n. 164 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 11 settembre 2014, n. 133, Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”.

VISTI inoltre:

- il regolamento regionale 24 marzo 2006, n. 4 recante “Disciplina dello smaltimento



Regione Lombardia

delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne [...]"

- il d.d.s. 20 febbraio 2006, n. 1800, avente per oggetto: "Disposizioni relative al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale";
- la d.g.r. 7 agosto 2009, n. 10124, avente per oggetto: "Determinazioni in merito alle modalità e alle tariffe per il rilascio delle autorizzazioni integrate ambientali (art. 9, c. 4, D.M. 24 aprile 2008)";
- la d.g.r. 2 febbraio 2012, n. 2970, avente per oggetto: "Determinazioni in merito alle procedure e modalità di rinnovo e dei criteri per la caratterizzazione delle modifiche per l'esercizio uniforme e coordinato dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) (art. 8, c. 2, l.r. n. 24/2006)";
- la d.g.r. 15 febbraio 2012, n. 3019, avente per oggetto: "Determinazioni in merito al rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento (D10) o recupero (R1) di rifiuti ai sensi del d.lgs. 152/06 e del d.lgs. 133/05 di Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento di rifiuti";
- la d.g.r. 6 agosto 2012, n. 3934 avente per oggetto: "Criteri per l'installazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia collocati sul territorio regionale";
- il D.M. 7 agosto 2013 "Applicazione della formula per il calcolo dell'efficienza energetica degli impianti di incenerimento in relazione alle condizioni climatiche";
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 272 del 13/11/2014 recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis del d. lgs. 152/06;
- la direttiva 1127/UE del 10 luglio 2015 riguardante la determinazione del fattore di correzione climatico;

VISTI

- il d.d.s. n. 12733 del 29/10/07, avente per oggetto "Autorizzazione integrata ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta ACCAM S.p.a. ai sensi del d. lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.2, con sede legale in Busto Arsizio (VA) – Strada Comunale per Arconate 121";
- il d.d.s. n. 7540 del 10/07/2008 avente per oggetto "Integrazione dell'autorizzazione integrata ambientale (IPPC) rilasciata alla ditta ACCAM S.p.a. ai sensi del d. lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, allegato 1, punto 5.2, [...] con d.d.s. n. 12733 del 29/10/07";

VISTI inoltre

- la domanda di rinnovo dell'AIA presentata dalla Ditta, in atti regionali prot. Z1.2012.0011396 del 03/05/2012;



Regione Lombardia

- il verbale della Conferenza dei servizi del 06/06/2012, nel corso della quale è stato chiesto ad ACCAM di presentare il progetto di revamping dell'impianto, sulla base anche della relazione finale di visita ispettiva di ARPA del maggio 2012;
- il progetto di revamping dell'impianto presentato da ACCAM, in atti regionali prot. Z1.2013.0005312 del 28/02/2013;
- la nota (prot. reg. T1.2013.0006819 del 27/03/2013) in cui Regione Lombardia si è espressa in merito al progetto di revamping presentato, osservando un incremento della potenzialità dell'impianto superiore alle 10 t/g di rifiuti inceneriti (soglia di legge per l'assoggettamento alla verifica di VIA);
- la nota di ACCAM (prot. reg. T1.0010148 del 16/04/2013), in cui sostiene che il quantitativo giornaliero di rifiuti inceneriti, inteso come media annua, risulterà invariato;
- la nota in atti regionali prot. T1.2013.0011836 del 24/04/2013 in cui Regione Lombardia, alla luce della riunione con la Ditta del 22 aprile 2013, ha chiesto la presentazione di un nuovo progetto di revamping;
- la nuova versione del progetto di revamping dell'impianto, presentato da ACCAM (prot. reg. T1.2013.0023299 del 02/07/2013), in cui l'incremento della potenzialità massima risulta inferiore alla soglia di 10 t/g di rifiuti inceneriti;
- la nota in atti regionali prot. T1.2013.0033989 del 16/09/2013 inerente la richiesta avanzata da Regione Lombardia di aggiornare l'istanza di rinnovo per quanto riguarda il calcolo del coefficiente di efficienza energetica, alla luce dell'emanazione del D.M. 7 agosto 2013;
- la relazione trasmessa da ACCAM (prot. reg. T1.2013.0040326 del 21/10/2013) dalla quale risultava che l'impianto non poteva avvalersi, al 2013, dell'operazione R1;
- la nota in atti regionali prot. T1.2014.0003107 del 21/01/2014, con cui ACCAM ha trasmesso le planimetrie aggiornate con la previsione di riorganizzazione delle aree dedicate alle attività NON IPPC 2 e 3, l'inserimento della nuova attività NON IPPC 4, relativa alla messa in riserva/deposito preliminare di RAEE, e la relazione tecnica sugli interventi previsti sulla rete idrica;
- la nota (in atti regionali prot. T1.2014.0007160 del 13/02/2014) con cui ACCAM ha chiesto "di fissare la data della Conferenza dei servizi decisoria non prima di 45 giorni dalla data della presente"
- la nota in atti regionali prot. T1.2014.0007871 del 18/02/2014 con cui ACCAM ha trasmesso il cronoprogramma dei lavori:
 - di riorganizzazione delle attività NON IPPC 2 e 3;
 - di avvio dell'attività NON IPPC 4;



Regione Lombardia

- di smantellamento dell'inceneritore dismesso ubicato all'interno del sedime IPPC di ACCAM;
- di manutenzione straordinaria;
- la nota (prot. reg. T1.2014.0019315 del 28/04/2014) con cui ACCAM chiede un ulteriore rinvio della Conferenza dei Servizi decisoria fino a quando non verranno approfonditi eventuali scenari alternativi al progetto di revamping presentato;
- la nota in atti regionali prot. T1.2014.0056470 del 20/11/2014, con cui ACCAM, facendo seguito all'emanazione del D. L. 133/2014 e della successiva L. 164/2014, ha trasmesso la relazione relativa al calcolo dell'efficienza energetica del termovalorizzatore riferita al 2013 e ai primi nove mesi del 2014, chiedendo il riconoscimento dell'operazione R1;
- la successiva nota (prot. reg. T1.2014.0057568 del 27/11/2014), con cui la Ditta, su richiesta di Regione Lombardia, ha specificato le nuove modalità di calcolo del PCI e le differenze con il metodo di calcolo precedentemente utilizzato;
- la nota in atti regionali prot. T1.2015.0006850 del 09/02/2015, con cui ACCAM, su richiesta di Regione Lombardia, ha presentato la relazione di calcolo del coefficiente di efficienza energetica riferita all'intero 2014;
- la nota (prot. reg. T1.2015.0007159 del 11/02/2015) di avvio del procedimento di riesame ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/06 e dell'art. 35 del D. L.12/09/2014, n. 133, in cui è stato ricompreso il procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per la qualifica del termovalorizzatore come impianto di recupero energetico e in cui è stata altresì richiesta alla Ditta la verifica della sussistenza dell'obbligo di redigere la relazione di riferimento ai sensi del D.M. 272 del 13/11/2014, ;
- le osservazioni e la richiesta di precisazioni di Regione Lombardia, con nota in atti regionali prot. T1.2015.0010236 del 27/02/2015, sul calcolo del coefficiente di efficienza energetica presentato da ACCAM con nota prot. T1.2015.0006850 del 09/02/2015;
- la verifica della sussistenza dell'obbligo di redigere la relazione di riferimento, presentata da ACCAM l'11/05/2015, in atti regionali prot. T1.2015.0023625 del 12/05/2015, nella quale la Ditta conclude di non essere soggetta all'obbligo di presentazione della relazione di riferimento;
- la nota (prot. reg. T1.2015.0032990 del 24/06/2015) con cui la Ditta ha trasmesso una relazione riepilogativa sulla determinazione del coefficiente di efficienza energetica relativo all'anno 2014, recependo le osservazioni fornite da Regione Lombardia;
- la nota (prot. reg. T1.2015.0037211 del 16/07/2015) di validazione di Regione Lombardia del calcolo dell'indice di efficienza energetico effettuato da ACCAM



Regione Lombardia

S.p.a;

PRESO ATTO delle conclusioni della Conferenza dei servizi tenutasi il 29/09/2015, di cui si riporta di seguito stralcio del verbale:

“Si procede all'esame dei due documenti, datati rispettivamente 11/08/2015 e 27/09/2015, trasmessi dall'Ecoistituto Valle del Ticino con la sottoscrizione di numerosi altri comitati e associazioni, e agli atti della Conferenza.

Regione Lombardia

Segnala che, per la valutazione dei documenti depositati ai fini del riconoscimento dell'operazione R1 si è avvalsa del contributo del Centro Studi MatER di Piacenza, centro di ricerca costituito presso il Consorzio LEAP (Laboratorio Energia e Ambiente Piacenza) - Consorzio per la ricerca, la formazione ed il trasferimento tecnologico - promosso dal Politecnico di Milano; tale valutazione si è conclusa con la validazione dei dati trasmessi, che confermano un indice di efficienza energetica superiore al valore 0,6, valore soglia per l'attribuzione dell'operazione R1.

Sintetizza le controdeduzioni alle osservazioni pervenute da parte dell'Ecoistituto della Valle del Ticino con nota prot. reg. T1.2015.0048813 del 28/09/2015, controdeduzioni che vengono messe agli atti della CdS e allegate al presente verbale. Sottolinea che il calcolo finalizzato alla verifica del raggiungimento del valore utile per l'operazione R1 deve essere ripetuto annualmente.

In merito alle osservazioni pervenute relativamente all'Allegato Tecnico, evidenzia che le modifiche richieste dalla ditta (nel gennaio 2014) riguardano:

- *la riorganizzazione delle attività NON IPPC 2 e 3;*
- *la nuova attività NON IPPC n. 4 (messa in riserva e deposito preliminare RAEE, operazione R13 per 100 m³);*
- *stoccaggio in fossa del CER 180208, già autorizzato ed attualmente caricato direttamente in forno;*
- *richiesta dei 2 nuovi CER 191210 e 160306;*
- *messa a regime del sistema depurcal per la neutralizzazione delle componenti acide, già installato;*
- *riconoscimento dell'operazione R1.*

Per quanto concerne la proposta contenuta nella nota prot. reg. T1.2015.0048813 del 28/09/2015, ovvero che l'AIA individui il percorso per la dismissione dell'impianto, rileva che obiettivo dell'AIA è autorizzare il corretto funzionamento dell'impianto, secondo le prescrizioni individuate dall'atto autorizzativo; non sussiste l'obbligo del mantenimento dell'attività per l'intera durata dell'autorizzazione.

Chiede che la Società chiarisca se l'ipotesi del revamping sia tuttora attuale, al fine di definire i contenuti dell'Allegato Tecnico (AT).

Alla luce di quanto dichiarato dalla Ditta, circa la rinuncia al revamping, precisa che dal 1/1/2018 la Ditta dovrà garantire per gli NOx il rispetto del limite di 80 mg/Nm³ previsto dalla dgr 3019/12.

Con riferimento alla richiesta del Comune di Busto A. di sospensione della CdS, propone di procedere alla valutazione ed approvazione dell'AT.

Precisa che il riesame che è stato aperto è un procedimento d'ufficio dovuto in applicazione dell'art. 35 del DL 133/2014 “Sblocca Italia”, con l'obbligo di conclusione. L'AIA detta condizioni di esercizio vincolanti tese a garantire il corretto funzionamento dell'impianto fino al momento in cui il



Regione Lombardia

gestore deciderà di interrompere l'attività. Ben comprendendo le esigenze politiche evidenziate dal Comune di Busto, non si ritiene sussista una valida ragione amministrativa per interrompere il procedimento. Ribadisce che il riconoscimento dell'operazione R1 è un atto dovuto alla luce della documentazione presentata che attesta che la Ditta rispetta i requisiti per avvalersi di tale operazione.

Precisa che il riconoscimento dell'operazione R1 non è condizione necessaria per l'inserimento dell'impianto nella rete nazionale che, stando alle successive bozze del DPCM attuativo dell'art. 35, contemplerebbe tutti gli impianti di termotrattamento ad oggi in attività, indipendentemente dal fatto che siano autorizzati R1 o D10. Ricorda che Regione Lombardia ha impugnato l'art. 35 dello Sblocca Italia, tuttavia finché il ricorso non si sarà concluso, la norma è vigente e gli uffici sono tenuti a rispettarla, riconoscendo l'operazione agli impianti che ne possiedono i requisiti.

Specifica che l'impianto è già autorizzato al massimo carico termico, come richiesto dall'art. 35 succitato.

In risposta all'osservazione che contesta la possibilità di attribuire all'impianto sia l'operazione R1 che D10, ricorda che la verifica del rendimento energetico deve essere effettuata annualmente e deve pertanto essere garantito che, qualora non sussistano, per tutti i giorni dell'anno, le condizioni per l'R1, l'impianto sia comunque autorizzato con una operazione ai sensi della norma rifiuti.

Le priorità di trattamento saranno quelle individuate dallo Sblocca Italia (urbani regionali, urbani extra regione, ospedalieri), senza vincolare le quote massime accettabili in impianto appartenenti alle diverse tipologie.

In merito alla "fabbrica dei materiali" citata dal Comune di Busto A., segnala la necessità di una verifica circa la possibilità di essere autorizzato [sic] alla luce dei disposti del PRGR di cui alla dgr 1990/14 e dell'autosufficienza regionale per la gestione dei RSU in esso attestato.

Relativamente alla richiesta del Comune, ovvero alla possibilità di assumere decisioni diverse dopo la chiusura della CdS, precisa che elementi dirimenti dovrebbero essere valutati, coinvolgendo nuovamente tutti i soggetti.

Per completezza documentale, si riserva di chiedere al proprietario dell'impianto di depurazione la conferma delle deroghe sui valori limite degli scarichi già concesse, ferma restando la possibilità dell'impianto di smaltire come rifiuti gli scarichi eventualmente non conformi.

Provincia di Varese:

Evidenzia come l'attività non IPPC 4 necessiti di ulteriori dati e informazioni per essere autorizzata, ad esempio deve essere specificato, oltre alla volumetria, anche il peso, per escludere che si tratti di un'attività IPPC (punto 5.5).

Prende atto dell'AT predisposto da Regione Lombardia con le modifiche apportate in sede di Conferenza.

Consegna agli atti della Conferenza la determina 2308 del 25/09/2015.

Comune di Busto Arsizio

Chiede con quali tempistiche dovranno essere realizzate le modifiche proposte dalla Ditta.

Specifica che, indipendentemente dalla durata dell'AIA, gli accordi per la disponibilità dell'area prevedono la restituzione al 2025 della quota di area di proprietà del Comune di Busto Arsizio. L'assemblea dei soci ha deliberato la rinuncia al revamping, il decommissioning e la realizzazione di una fabbrica dei materiali per il recupero a freddo; la prossima assemblea dei soci si svolgerà il prossimo 9 ottobre, per cui chiede che la chiusura di questa CdS possa avvenire successivamente a tale data, così da consentire la definizione dell'AT e degli interventi in essa previsti compatibilmente con la vita dell'impianto alla luce di quanto sarà deliberato in quella sede. Chiede se, chiusa la CdS odierna, qualora cambiassero le condizioni, l'atto possa essere rivisto.



Regione Lombardia

Abbandona la seduta alle ore 11,40.

ARPA Lombardia

In merito al revamping del sistema fumi, che consentirebbe anche l'eliminazione del problema della gestione delle acque reflue, già previsto nell'autorizzazione del 2007, non in termini prescrittivi ma comunque previsto, ARPA chiede che la Ditta specifichi cosa intende attuare e con quali tempistiche.

I limiti proposti da Regione (dgr 3019/2012) sono all'interno dell'intervallo proposto nella bozza di BREF per gli inceneritori attualmente in discussione.

Evidenzia come le deroghe ai limiti di scarico delle acque reflue non sarebbero più necessarie dopo l'introduzione di un sistema di abbattimento fumi "a secco".

Concorda che per quanto concerne i consumi idrici, il gestore inserisca nell'applicativo AIDA i dati complessivi (ingresso/uscita) nella tabella e carichi annualmente nella parte "documentazione" il bilancio idrico dettagliato.

Anticipa gli esiti della visita ispettiva in fase di conclusione.

ATO Provincia di Varese: invia parere di cui si dà lettura e che si allega al presente verbale. Contattata telefonicamente, chiarisce che non è stata effettuata una verifica sulla conferma delle deroghe ai limiti di scarico presso l'impianto di depurazione da parte della Società proprietaria.

ACCAM S.p.a.

In forza della delibera del consiglio dei soci del 2 marzo 2015, ritira l'istanza di revamping. Le tempistiche per la dismissione dell'impianto non sono state indicate.

Le tempistiche previste per la realizzazione delle modifiche non sostanziali richieste sono di 18 mesi.

Conferma la richiesta delle modifiche evidenziate nella bozza di AT in discussione, ad eccezione dell'introduzione dell'attività non IPPC 4 (stoccaggio RAEE). Si riserva al riguardo di presentare in seguito la richiesta di tale modifica ma chiedendo comunque di procedere all'esame dell'AT in sede della presente conferenza.

Specifica come il DEPURCAL sia in fase di collaudo.

Pur ritenendo giustificato l'innalzamento del carico termico a 31,56 MW, richiede che ai fini autorizzativi sia mantenuto a 30,5 MW, come da autorizzazione vigente.

Si impegna a trasmettere

- lo schema di flusso dell'impianto aggiornato con i dati relativi al 2014;
- la tabella B6, relativa all'attività NON IPPC 2 aggiornata

Conclusioni:

Gli Enti presenti approvano l'A.T. come modificato, demandando all'A.C. il conseguente provvedimento di conclusione del procedimento avviato l'11/02/2015. "

VISTO l'Allegato Tecnico all'AIA, modificato in esito all'espressione dei pareri degli Enti in sede di Conferenza dei Servizi;

VISTA in particolare la tabella E1 dell'Allegato Tecnico, dove i limiti emissivi sono stati allineati, a partire dal 1/1/2018, a quelli a suo tempo proposti da ACCAM nella prospettiva del revamping, con particolare riferimento ai valori relativi a NO_x e NH₃, in aggiunta a quanto già previsto dalla d.g.r. 3019/2012 in materia di valori obiettivo;



Regione Lombardia

VISTA la nota prot. T1.2015.0049459 del 01/10/2015, in cui Regione Lombardia, appurato che l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Varese nella redazione del parere di competenza non aveva effettuato una verifica sulla conferma delle deroghe ai limiti di scarico presso la Società proprietaria dell'impianto di depurazione, ha chiesto alla Società Tutela Ambientale dei Torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.a. la conferma delle deroghe concesse allo scarico idrico S1 del termovalorizzatore per i parametri cloruri (3.000 mg/l), alluminio (6 mg/l), ferro (8 mg/l) e pH (5,5 – 11,5);

VISTA la nota prot. T1.2015.0055076 del 30/10/2015 con la quale la Società Tutela Ambientale dei Torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.a., sentita la Società Prealpi Servizi S.r.l., in qualità di gestore dell'impianto di depurazione di S. Antonino Ticino, esprime parere non favorevole alla conferma delle citate deroghe, chiedendo che i reflui industriali del termovalorizzatore si uniformino ai dettami previsti dalla tabella 3 dell'All. 5 alla Parte Terza del D. Lgs. 152/06;

VISTA la nota in atti regionali prot. T1.2015.0052885 del 20/10/2015, con cui ACCAM ha trasmesso l'aggiornamento:

- della planimetria generale del complesso – stato di fatto, con indicazione delle aree destinate alle attività IPPC 1, NON IPPC 2 e NON IPPC 3 e lo stralcio dell'attività NON IPPC 4;
- dello schema di flusso, con indicazione dei flussi di materia ed energia associati al processo di combustione dei rifiuti, di produzione di energia e di depurazione dei fumi, riferiti ai dati di esercizio dell'anno 2014;
- della planimetria attività non IPPC 2 – stato di progetto;
- della planimetria gestione rifiuti – stato di fatto;
- della planimetria gestione rifiuti – stato di progetto;
- della tabella B.6 dell'Allegato Tecnico;

con l'indicazione che:

- l'avvio dell'attività presso l'area non IPPC 2, compreso il trattamento dei rifiuti ingombranti, avverrà entro 18 mesi dal rilascio dell'AIA;
- l'avvio dei lavori relativi allo stoccaggio e al trattamento della FORSU nell'area del vecchio impianto, comprensivi dell'adeguamento della rete fognaria di prima pioggia della rampa di accesso, avverrà entro 18 mesi dal rilascio dell'AIA;
- lo spostamento dello stoccaggio delle terre CER 200303 presso l'area 5 coperta avverrà contestualmente allo spostamento della FORSU nell'area dedicata del vecchio impianto;



Regione Lombardia

VISTA la nota prot. T1.2015.0054135 del 27/10/2015, con cui ACCAM ha trasmesso le seguenti planimetrie firmate digitalmente:

- planimetria generale del complesso – stato di progetto;
- planimetria generale del complesso – stato di fatto;
- planimetria generale punti emissione in atmosfera – IPPC 1 – stato di fatto;
- planimetria generale rete fognaria e punti di scarico – stato di fatto;
- planimetria gestione rifiuti – stato di progetto;
- planimetria gestione rifiuti – stato di fatto;
- planimetria serbatoi /silos – stato di fatto;

specificando inoltre che l'ultimazione dei lavori relativi allo stoccaggio e al trattamento della FORSU nell'area del vecchio impianto, comprensivi dell'adeguamento della rete fognaria di prima pioggia della rampa di accesso avverrà entro 12 mesi dall'avvio degli stessi;

DATO ATTO che il Proponente ha provveduto al versamento degli oneri istruttori, come previsto dalla d.g.r. 10124/09, e che di tale versamento è stata prodotta copia della ricevuta unitamente al foglio di calcolo, trasmesso contestualmente all'istanza per il rinnovo dell'AIA;

CONSIDERATO che i successivi provvedimenti di riesame del presente provvedimento risultano di competenza di Regione Lombardia e, pertanto, la garanzia fideiussoria deve essere prestata a favore dello stesso Ente;

RITENUTO quindi, sulla base dell'istruttoria svolta e delle conclusioni della Conferenza dei Servizi sopra riportate, di rilasciare, ai sensi dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/06, il riesame dell'A.I.A. con valenza di rinnovo alla ditta ACCAM S.p.a., con sede legale ed impianto in Busto Arsizio, strada comunale di Arconate n. 121;

PRECISATO che il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altro visto, nulla osta, parere o autorizzazione in materia ambientale previsti dalla disposizioni di legge e dalle relative norme di attuazione, fatta salva la normativa emanata in attuazione della direttiva n. 96/82/CE (D. Lgs n. 105 del 26/6/2015 in materia di controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) e le autorizzazioni ambientali previste dalla normativa di recepimento della direttiva 2003/87/CE, relativa al sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra;

DATO ATTO che l'impianto è certificato secondo la norma ISO 14001, e che pertanto il riesame dell'autorizzazione medesima deve essere effettuato entro i termini indicati nell'art. 29-octies, commi 3, 4 e 9, del D. Lgs 152/06 e quindi:



Regione Lombardia

- entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
- quando siano trascorsi 12 anni dal rilascio della presente Autorizzazione Integrata Ambientale;

DATO ATTO che il presente provvedimento ha richiesto un termine effettivo di 270 giorni per concludere il relativo procedimento, al netto delle sospensioni, rispetto al termine di 180 giorni previsto ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs 152/06, a causa delle modifiche rese necessarie al progetto e della conseguente necessità di riprendere a più fasi l'istruttoria, con mutati contesti normativi di riferimento;

RICHIAMATI gli artt. 29-quater e 29-decies del D. Lgs. 152/06, che prevedono la messa a disposizione del pubblico sia dell'autorizzazione e di qualsiasi suo aggiornamento, sia del risultato del controllo delle emissioni, presso l'Autorità Competente individuata, per la presente autorizzazione, nell'Unità Organizzativa "Valutazione e Autorizzazioni Ambientali" della D.G. Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia;

RICHIAMATO che l'Autorità Competente al controllo effettuerà con frequenza almeno triennale controlli ordinari secondo quanto previsto dall'art. 29-decies del D. Lgs. 152/06 o secondo quanto definito dal Piano di Ispezione Ambientale Regionale redatto in conformità al comma 11-bis del sopra citato articolo, secondo le modalità approvate con d.g.r. n. 3151 del 18.02.2015;

CONSIDERATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze della U.O. individuate dalla d.g.r. X/3566 del 14/05/2015 e dal decreto del segretario generale n. 7110 del 25 luglio 2013;

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20, nonché tutti i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA

1. di rilasciare il riesame, con valenza di rinnovo, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 12733 del 29/10/2007, alla Ditta ACCAM S.p.a. ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, Allegato VIII, punto 5.2, alle condizioni e con le prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico, comprese le planimetrie ed i relativi allegati, predisposti in conformità al punto 4 della d.g.r. 10161/02, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
2. di disporre che, ai sensi dell'art. 35 del DL 133/2014 e della successiva Legge di conversione n. 164/2014:



Regione Lombardia

- il carico termico autorizzato (61 MW) rimanga invariato rispetto all'AIA rilasciata con d.d.s. 12733 del 29/10/07, in quanto l'impianto risultava già autorizzato al massimo carico termico nominale;
 - nell'impianto debba essere assicurata priorità di trattamento ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni e, in via complementare, ai rifiuti speciali pericolosi a solo rischio infettivo;
 - il termovalorizzatore possa avvalersi della qualifica di impianto di recupero energetico, con conseguente introduzione dell'operazione R1;
 - il calcolo completo dell'efficienza energetica, per la verifica del mantenimento dell'operazione R1, debba essere effettuato annualmente, ai sensi della dgr 3019/12 – all. B e debba altresì essere rivalutato in seguito all'entrata in vigore della direttiva UE/2015/1127 del 10 luglio 2015;
3. di rideterminare in € **902.471,41** l'ammontare totale della fideiussione che la Ditta deve prestare, a fronte dell'avvenuta certificazione ambientale ISO 14001 e in applicazione dell'art. 3, comma 2bis, della L. 1/11, a favore dell'Autorità Competente relativamente alle operazioni:

Attività	Operazione	Quantitativo	Costo €
attività IPPC 1	D15 / R13	2.400 m ³	423.888,00
attività IPPC 1	D10 / R1	21.000 kg/h	423.907,81
attività non IPPC 2	D15 / R13	1.800 m ³	317.916,00
attività non IPPC 2	D14 / R12	20.000 t/anno	28.260,52
attività non IPPC 3	D15 / R13	1.490 m ³	263.163,80
attività non IPPC 3	R13	260 m ³	4.592,12*
attività non IPPC 3	D13 / D14/ R12	37.500 t/anno	42.390,77
TOT			1.504.119,02
TOT (riduzione ISO 14001)			902.471,41

* comprensivo dell'applicazione della tariffa al 10% sulla messa in riserva dei rifiuti in accettazione all'impianto e da avviare a recupero entro 6 mesi come disposto dalla d.g.r. n. 19461/04. Qualora la Ditta non possa adempiere nell'avviare a recupero, entro 6 mesi, i rifiuti in ingresso sottoposti alla messa in riserva, dovrà effettuare apposita comunicazione e prestare una garanzia pari a € 927.268,86 (comprensiva della riduzione ISO 14001).

La garanzia finanziaria deve essere prestata e accettata in conformità con quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461/04 e la ditta dovrà documentare ogni tre anni il mantenimento della certificazione ISO 14001 per l'attività in essere; nel caso in cui



Regione Lombardia

- venga presentata una nuova polizza, contestualmente al ricevimento da parte della Regione della prestazione della medesima, saranno svincolate le garanzie finanziarie già prestate dalla Società ed accettate dalla Regione Lombardia;
4. di dare atto che la mancata presentazione della suddetta fideiussione entro il termine di 90 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, ovvero la difformità della stessa dall'allegato A alla d.g.r. n. 19461/04, comporta la revoca del provvedimento stesso come previsto dalla d.g.r. sopra citata;
 5. di precisare che la presente Autorizzazione Integrata Ambientale sarà soggetta a riesame periodico, con valenza di rinnovo, secondo le tempistiche di cui al comma 3 dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/06 e pertanto lo stesso dovrà essere effettuato:
 - entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale di un'installazione;
 - quando siano trascorsi 12 anni dal rilascio della presente Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del comma 9 dell'art. 29-octies del D. Lgs. 152/06; in questo caso l'Azienda è tenuta a presentare domanda di riesame entro il termine indicato. Nel caso di inosservanza del predetto termine l'autorizzazione si intende scaduta;
 6. di disporre che il presente atto sia comunicato via posta elettronica certificata ad ACCAM S.p.a., al Comune di Busto Arsizio, alla Provincia di Varese e ad A.R.P.A., disponendo che l'efficacia del medesimo atto decorra dalla formale accettazione delle garanzie finanziarie di cui sopra da parte dell'Autorità Competente;
 7. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul BURL e, comprensivo di allegato tecnico, sul portale di direzione;
 8. di disporre la messa a disposizione del pubblico della presente Autorizzazione Integrata Ambientale presso la U.O. "Valutazione e Autorizzazioni Ambientali" della D.G. Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile della Regione Lombardia e presso i competenti uffici provinciali e comunali;
 9. di mettere a disposizione del pubblico i dati di monitoraggio delle emissioni tramite gli uffici individuati ai sensi dell'art. 29-decies, comma 8, del Titolo III bis, della parte seconda del D. Lgs. 152/2006;
 10. di dare atto che avverso il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni previsto dall'art. 29 del D. Lgs. 104/10, ovvero potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni previsto dall'art. 9 del d.p.r. n. 1199/71.

Il Dirigente della U.O.
Valutazione e Autorizzazioni Ambientali
Dott. DARIO SCIUNNACH